

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI

(approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 11.7.2011)

ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

DIRETTIVE E LINEE-GUIDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

(per concessione patrocinio e/o collaborazione: riferimento diretto al Regolamento approvato con D.C.C. 74/2011, artt. 2 e 16)

ESTRATTO TABELLA APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA N. 160 DEL 22.5.2012

DIRETTIVE GENERALI (previste da Regolamento comunale)

Modalità di richiesta del beneficio (artt. 11 e 12 del Regolamento)	La richiesta va presentata, al Protocollo dell'Ente, su apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante (o dall'interessato), 30 giorni prima della data di inizio dell'attività proposta; la domanda dovrà contenere tutti gli elementi elencati all'art. 11 del Regolamento
	Qualora il soggetto richiedente dia attuazione all'iniziativa proposta senza aver prima acquisito la disponibilità del Comune a concedere i benefici richiesti, nessuna pretesa può essere vantata nei confronti dell'Ente qualora la sua istanza venisse rigettata (art. 11, lettera 3, del Regolamento)
Soggetti beneficiari (art. 3 del Regolamento)	Possono accedere ai benefici i soggetti che svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione del territorio (per elenco dei soggetti che possono accedere ai contributi, riferimento all'art. 3 del Regolamento)
Soggetti esclusi dai benefici (art. 4 del Regolamento)	Non possono essere ammessi ai benefici partiti politici (e associazioni/fondazioni/comitati che ad essi si richiamano), persone giuridiche/enti affiliate a società segrete, associazioni/comitati i cui statuti non siano improntati a principi costituzionali, attività iniziative di associazioni/comitati svolte ad esclusivo beneficio dei propri associati/componenti (per elenco dettagliato dei soggetti esclusi dai benefici, riferimento all'art. 4 del Regolamento)
Spese non ammesse a contributo (art. 5 del Regolamento)	Non sono ammissibili ai benefici le seguenti spese:
	a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;
	b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo
c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque	
Misura dei benefici economici (art. 5 del Regolamento)	Il beneficio non può eccedere l'80% della spesa prevista e ammessa a contributo
	Il limite dell'80% può essere superato fino al 100% della spesa prevista e ammessa a contributo, solo con provvedimento motivato dalla Giunta e soltanto in alcuni casi, come elencati all'art. 5 del Regolamento
	L'entità del beneficio economico non può in ogni caso superare la differenza tra le spese previste e le entrate, comunque realizzate dal beneficiario, per l'attività o l'iniziativa ammessa
	Il Dirigente ha facoltà di erogare un acconto sul contributo concesso; l'acconto non può superare la metà del contributo assegnato (art. 8 Regolamento)

Modalità di erogazione del beneficio (artt. 8, 11 e 13 del Regolamento)	<p>Per la liquidazione del contributo, il beneficiario deve presentare - entro 60 gg. dall'evento - la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa; - rendiconto economico della gestione; - copie delle fatture quietanzate, od altro documento valido fiscalmente, a dimostrazione della spesa sostenuta. Il beneficiario ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei predetti documenti fiscali. In tal caso il Comune procederà ai sensi di legge a idonei controlli anche a campione e a estrazione sul 5% delle dichiarazioni presentate nell'anno e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della predetta dichiarazione; - materiale di promozione della manifestazione; - dichiarazione che le fatture presentate non sono state utilizzate, nè lo saranno, per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti;
	<p>Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, o di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà liquidato riducendolo in proporzione.</p> <p>In presenza di bilancio consuntivo con voci di spesa inferiori rispetto al preventivo presentato, la Giunta comunale può stabilire - solo eccezionalmente ed in casi particolari, previa adozione di proprio provvedimento - di non procedere alla predetta riduzione proporzionale</p>
	<p>L'entità del beneficio non può mai superare il disavanzo desumibile dal rendiconto economico dell'iniziativa ammessa a contributo</p>
	<p>Qualora i costi dell'iniziativa risultassero superiori a quelli ammessi, non si darà luogo ad alcun aumento del beneficio originariamente concesso</p>
Decadenza dal beneficio (art. 14 del Regolamento)	<p>I soggetti beneficiari decadono dal diritto di ottenere il beneficio concesso, qualora si verificano le situazioni elencate ai punti a), b), c) e d) dell'art. 14 del Regolamento</p>
	<p>In caso di decadenza e qualora il contributo sia stato in parte anticipato, si procederà al recupero della somma già erogata nelle forme previste dalla legge; in questo caso il soggetto responsabile non sarà ammesso ai benefici dell'Ente da una a tre annualità consecutive, secondo la gravità del fatto e il danno recato al Comune.</p> <p>Se la somma anticipata viene restituita dal soggetto beneficiario di sua spontanea volontà, entro 15 giorni dalla data dell'evento mancato e con dimostrazione della propria buona fede, non si applica la sanzione sopra illustrata</p>
Responsabilità del soggetto organizzatore dell'iniziativa/attività e beneficiario del sostegno comunale (art. 15 del Regolamento)	<p>Il soggetto beneficiario è l'unico organizzatore dell'iniziativa ed in quanto tale deve procurarsi tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta e quant'altro necessario a norma di legge, in particolar modo sotto il profilo della sicurezza, e deve mettere in atto tutte le precauzioni perchè quanto dal medesimo organizzato e realizzato abbia esito non lesivo dei terzi e delle loro proprietà e sia conforme alla legge e ai regolamenti</p>
	<p>Il soggetto beneficiario è tenuto a sottoscrivere un apposito atto unilaterale d'obbligo con il quale egli si assume direttamente ed in proprio, anche a nome di chi rappresenta, tutte le responsabilità, esonerando ad ogni effetto il Comune; l'Amministrazione Comunale deve infatti essere tenuta indenne da ogni responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile in relazione a qualsiasi fatto, atto od evento derivante a causa della organizzazione e realizzazione della manifestazione oggetto di contribuzione</p>
	<p>Il soggetto beneficiario è tenuto a destinare i fondi pubblici di cui beneficia per le sole ed esclusive finalità ammesse a contributo; l'atto unilaterale d'obbligo conterrà anche l'impegno del beneficiario a rispettare la destinazione dei fondi pubblici</p>
Impegno del soggetto beneficiario rispetto al materiale di comunicazione dell'iniziativa (art. 8, punti 6 e 7 - del Regolamento)	<ul style="list-style-type: none"> - Il soggetto beneficiario è autorizzato ad utilizzare lo stemma comunale - Il soggetto beneficiario è autorizzato ad apporre la dicitura "con il contributo del Comune di Schio"

Per le attività/iniziative del settore sportivo e del tempo libero:
il soggetto beneficiario è autorizzato ad utilizzare il logo "Schio Città per lo Sport"

ALTRE DIRETTIVE, DA APPLICARE AL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

CONTRIBUTI ASSEGNATI CON SPECIFICI PROVVEDIMENTI

I contributi per le seguenti finalità sono assegnati con specifici provvedimenti che definiscono anche criteri e modalità di assegnazione dei contributi stessi:

- sostegno attività sportiva giovanile
- bonus sport

CONTRIBUTI PARTICOLARI

Come previsto all'art. 4 - lettera d) del Regolamento, è ammessa la concessione di contributo per attività/iniziative di associazioni e comitati svolte ad esclusivo beneficio dei propri associati o componenti, nel caso in cui dette attività/iniziative perseguano evidenti e comprovati interessi della collettività locale e/o puntuali interessi sociali anche in via sussidiaria

In linea con quanto previsto all'art. 5 del Regolamento, i contributi assegnati per attività sportive scolastiche (Campionati studenteschi, Giochi Val Leogra, ...) possono coprire anche il 100% delle spese previste e ammesse a contributo, in considerazione che trattasi di iniziative rivolte ad alunni/studenti degli Istituti scolastici e che il contributo è erogato a istituzioni pubbliche (Istituti scolastici) e/o ad associazione la cui finalità è, in particolare, l'organizzazione di attività sportiva studentesca

TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

Il contributo concesso è trattenuto dal Comune nei seguenti casi:

- qualora il Comune di Schio risulti creditore - nei confronti del beneficiario - (per utilizzo palestre/strutture del Comune e/o per sedi associative e/o per altri canoni/somme dovuti al Comune e di cui il Servizio preposto sia a conoscenza); all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo, fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato
- qualora, in occasione della realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo - si siano verificati danni a strutture/attrezzature messe a disposizione dal Comune di Schio; l'importo trattenuto sarà pari all'importo relativo al valore del danno, accertato dai preposti Servizi comunali

NOTE FINALI

La concessione di sovvenzioni di qualsiasi tipo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi